



COMUNE DI PALERMO

Gruppo Consiliare

MOVIMENTO 139

Piazza Pretoria, 1 - 90133 - Palermitto
Telefono: 091 7402273 - Fax: 091 7402284
Mail: n.spallitta@comune.palermo.it


AL SIGNORE SINDACO DEL COMUNE DI PALERMO

INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA

Prot. 939

Palerme 16.01.2014

Oggetto: problematiche Palazzo dell'Uscibene



PREMESSO CHE

Alcune Associazioni Culturali hanno presentato taluni esposti (che si allegano) alla Procura della Repubblica, denunciando quanto segue:

"In corrispondenza dell'area libera antistante il Palazzo dell'Uscibene, in prossimità della corsia laterale lato monte della cireconvallazione, in prossimità dell'incrocio con Corso Calatafimi, sono attualmente in corso interventi edilizi consistenti, al momento, nella delimitazione di un'area di cantiere, nello spianamento del terreno e nell'abbattimento del muro perimetrale di recinzione lungo la circonvallazione.

Le servienti Associazioni,

Esaminato il progetto esecutivo della Linea 3 del sistema Tram della Città di Palermo per quanto previsto dalla documentazione allegata alla delibera di C.C. n.383 del 26/09/2012, si rileva che all'interno di tale area di cantiere è prevista la costruzione di una sottostazione elettrica, sia del pilone ovest del sovrappasso pedonale a servizio della suddetta Linea 3 del Tram.

Si rileva che tale intervento edificatorio risulta autorizzato dal Comune di Palermo, nonostante che il vigente P.R.G. (tav. P2a-5010) indichi chiaramente (con una delimitazione perimetrale in linea rossa sottile) la presenza di un regime di tutela relativo ad "aree archeologiche ed immobili di interesse storico-monumentale, vincolati ai sensi dell'ex legge n. 1089/39", come di rileva dalla relativa legenda.

Si rileva altresì che, come indicato della Relazione generale del Vigente P.R.G., tale vincolo è stato introdotto nella tavola P2a-5010 in adempimento ai D. Dir 558/02 e 124/DRU/02, di approvazione

del piano e che "All'interno delle aree interessate dai vincoli sopra elencati vigono le limitazioni all'attività urbanistica ed edilizia che derivano dalle rispettive norme di legge".

Si rileva altresì che in relazione al complessivo progetto definitivo e variante del Sistema Tramviario della Soprintendenza ha rilasciato un Nulla Osta (n. 5313/N in data 02/09/2004) solo "ai fini della tutela paesaggistica ed ambientale " ed in considerazione del fatto che " l'area di sedime della predetta rete tramviaria (i binari n.d.r.) ricade in massima parte in area non sottoposta a vincolo paesaggistico con l'esclusione degli attraversamenti territoriali del Canale di Passo di Rigano e del Fiume Oreto, nonché in aree vincolate dal P.R.G. di Palermo, classificate "Netto Storico".

Sempre relativamente alle aree poste nelle vicinanze di quelle oggetto della presente segnalazione, un secondo Nulla Osta della Soprintendenza risulta rilasciato in data 08/03/2011 n.1821/VII2355. Ma sempre ai sensi degli artt.142 e 146 e quindi sempre sotto il profilo paesaggistico, e non considerando pertanto il vincolo di inedificabilità esistente sulle aree riconosciute quale bene culturale e non paesaggistico (parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio).

A tale proposito occorre evidenziare che le aree oggetto dell'intervento edilizio sopravvindicato, risultano direttamente soggette, come precisato anche dal vigente P.R.G. da un vincolo ex Legge 1089/39 - Tutela delle cose di interesse artistico e storico: nello specifico le aree, come anche il Palazzo dell'Uscibene in esse contenuto, risultano vincolate con Decreto dell'Assessore regionale dei beni culturali ed ambientali n.2160 del 22 luglio 1991 e n. 7213 del 28/10/1993. Pertanto il parere reso dalla Soprintendenza (di carattere paesaggistico) non risulta direttamente riferito alle aree oggetto degli interventi soggette ad altro tipo di vincolo.

*Il decreto di vincolo n.2160 del 2 luglio 1991, riporta, tra le motivazioni dell'intervento di tutela che l'Uscibene riveste "importante interesse storico-artistico in quanto pregevole esempio di architettura arabo-normanna e parte, insieme al castello di Maredolce, alla Cusa, e alla Zisa di quel complesso sistema urbanistico costituente l'insieme dei "sollazzi" del Parco Normanno". Le cartografie allegate al Decreto di vincolo evidenziano chiaramente che l'area intercorrente fra il controviale lato monte della circonvallazione ed il suddetto Palazzo normanno risulta sottoposta alla prescrizione (art. 3) del **"divieto assoluto di edificazione"** fai sensi dell'art.21 della Legge 1089/1939 e del "divieto di apportare qualsiasi modifica alle strutture già esistenti".*

Inoltre si rileva che la realizzazione del sovrappasso pedonale e del relativo sovrappasso impedirebbe la piena visibilità della facciata del Palazzo dall'unico fronte non ancora edificato di questo tratto della Circonvallazione, in contrasto con quanto prescritto dal decreto di vincolo che afferma altresì che sia necessario "salvaguardare anche le condizioni di decoro dell'habitat circostante che costituisce un continuum spaziale e culturale con il monumento" ed a tal fine ha ritenuto di dover istituire "una zona di rispetto attorno al manufatto architettonico che costituisca necessaria cornice per una corretta lettura del territorio" anche considerato che "la istituzione di questa zona di rispetto di rende altresì necessaria ai fini della restituzione alla fruizione pubblica nella giusta prospettiva e luce della cartina scenica del Castello Uscibene quale "Sollazzo Regio". Occorre evidenziare che i lavori nell'area tutelata dal vincolo di inedificabilità assoluta sono iniziati oltre un mese dopo che le Associazioni Professionisti Liberi, Movimento difesa del cittadino, Forum delle Associazioni, Circolo Istrice, Legambiente Palermo e WWF Palermo, con Lettera aperta del 29 novembre 2013, inviata alla Soprintendenza beni culturali e ambientali di Palermo, al RUP c/o AMAT Palermo e p.c. Assessore per i beni culturali della regione siciliana, Sindaco di Palermo, Assessore alle infrastrutture, Assessore al territorio, Assessore alla cultura e Quaria Circoscrizione, avevano diffidato "chiunque ad eseguire opere in contrasto con quanto stabilito dal decreto di vincolo ancorché autorizzato contra legem".

Alla luce dei documenti che è stato possibile esaminare, appare indubbio che sia stata violata la normativa in materia di tutela dei beni culturali.

A tale proposito, possono farsi due ipotesi.

La prima è che il progetto approvato evidenziasse l'esistenza del vincolo. In tal caso, non si comprende come la Soprintendenza di beni culturali di Palermo e gli Uffici del Comune di

Palermo, edilizia ed urbanistica, ciascuno per la parte di propria competenza, abbiano potuto approvarlo.

Inoltre, occorre considerare che lo studio di impatto ambientale, prescritto dall'art. 27 del d. lgs. N. 152/2006, obbliga ad inserire fra le informazioni "– le relazioni tra il progetto e gli strumenti di programmazione e di pianificazione vigenti –" come previsto dall'allegato V alla parte II. Pertanto, ove tali informazioni fossero state inserite nello studio di impatto ambientale non si comprenderebbe come l'Ufficio Via-Vas dell'Assessorato regionale territorio e ambiente abbia potuto non farne menzione nell'esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale, con D.R.S. n. 1284 del 14/12/2004.

La seconda ipotesi è che nel progetto e nello studio di impatto ambientale non sia stata evidenziata l'esistenza del vincolo di inedificabilità assoluta, pur così evidente, quantomeno, dalla chiarezza della tavola del Piano Regolatore Generale del Comune di Palermo.

In ogni caso, risulta indubbio che chi realizza opere in violazione di un vincolo di inedificabilità assoluta è passibile delle sanzioni amministrative e penali previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Infine si rileva che all'interno del lotto di terreno posto in adiacenza, sul confine settecentrale, delle aree oggetto degli interventi tranviari, e per la precisione in corrispondenza della particella 85 del medesimo foglio di mappa 58, risultano presenti due cartelli pubblicitari di rilevanti dimensioni, posizionati su 6 pali (tre per ogni pannello pubblicitario), anch'essi ricadenti in area sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta ed in palese contrasto con quanto altresì stabilito ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. N. 42/2004".

Alla luce di quanto sopra esposto dalle citate Associazioni e posto che sull'area sopra indicata, come è chiaramente visibile sia nelle tavole del vigente PRG sia nella documentazione allegata al decreto di vincolo allegato agli esposti delle associazioni, è indubbiamente vigente un vincolo di inedificabilità assoluta legato alla presenza di un vincolo monumentale (ex L. 1089/39) e non paesaggistico (ex L. 1497/39):

SI CHIEDE

- Se gli uffici comunali del settore ex O.P.C.M., nel redigere il posizionamento ed il progetto dei sovrappassi del tram abbiano o meno tenuto conto della presenza del suddetto vincolo di inedificabilità assoluta e se tale vincolo emerga dalla documentazione prodotta dal suddetto ufficio al fine dell'ottenimento dei necessari pareri da parte dell'A.R.T.A. (Valutazione Impatto Ambientale) e Soprintendenza (sezione Beni Culturali e non sezione beni paesaggistici).
- Copia delle richieste presentate dal settore ex OPCM presentate all'ARTA ed alla Soprintendenza ai fini dell'acquisizione dei relativi pareri
- Copia del certificato di destinazione urbanistica dell'area in oggetto (dal quale dovrebbe evincersi la presenza del vincolo di bene culturale (ex 1089/39)).
- Se nel progetto della sottostazione elettrica della linea 3 e della relativa localizzazione all'interno delle aree sottoposte al vincolo di inedificabilità assoluta, predisposto dalla SIS risultò la presenza del suddetto vincolo all'interno della documentazione cartografica e delle relazioni inviate all'A.R.T.A. ai fini del rilascio della V.I.A.
- Copia dei relativi elaborati progettuali
- Copia della documentazione predisposta e trasmessa dalla SIS ai fini dell'acquisizione dei predetti pareri della Soprintendenza BBCCAA e dell'ARTA ai fini del rilascio del VIA

Copia della documentazione rilasciata dall'A.R.T.A., (provvedimento VAS-VIA dell'Assessorato Regionale P.P.A.A., ex D.Ig.vo 156/2006, con il quale si esprime giudizio positivo di compatibilità ambientale) dalla quale si evine se vi sia e quale sia stata la specifica prescrizione espressa in merito al vincolo monumentale di inedificabilità.

- Copia del certificato di sussistenza vincoli emesso dalla competente sezione Architettonica della Soprintendenza BB.CC.AA.
- Se sul pilone ovest del sovrappasso e sulla sottostazione elettrica della linea 3, ricadenti entrambe all'interno delle aree di terreno vincolate ad inedificabilità assoluta, sia stato espresso uno specifico parere da parte della competente Sezione Architettonica della Soprintendenza BB.CC.AA. e non solamente da parte della Sezione Paesaggistica alla quale sono stati inviati gli incaricamenti e se la predetta sezione Paesaggistica sia effettivamente competente in materia.
- Copia della documentazione dalla quale si evinca quali siano state le eventuali prescrizioni espresse in merito dalla competente Sezione Architettonica della Soprintendenza BB.CC.AA., in relazione alla presenza del vincolo di inedificabilità.
- Nominativo del responsabile del Procedimento e (se non coincidente con il R.U.P.), anche il nominativo del responsabile dell'Ufficio ex. O.P.C.M. che ha curato l'istruttoria della progettazione dei sovrappassi.
- Quali disposizioni normative siano state applicate laddove ci sia una presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta.
- Quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare per la tutela dei beni sottoposti a vincolo.

La Consigliera
Avv. Nadia Spallitta

